

Protocollo d'intesa in tema di anticipazione sociale dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il sostegno ai lavoratori e alle imprese.

Premessa.

La Provincia, la Camera di Commercio, le Organizzazioni Sindacali, stretti in un rapporto di collaborazione già a partire dall'“Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali e delle azioni per contrastare le conseguenze sull'occupazione e sul sistema produttivo della crisi economica del mantovano” sottoscritta il 19 maggio 2009 e dai Patti di distretto, sono consapevoli che a fronte della grave crisi economica che continua a colpire il territorio mantovano, risulta essere sempre più necessario il rafforzamento della collaborazione tra gli attori locali.

Stante le gravi difficoltà economiche in cui versano i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), in particolare nelle more del pagamento diretto dell'indennità spettante da parte dell'INPS, si ritiene necessario intervenire concretamente a favore di lavoratrici e lavoratori del territorio mantovano.

Il perdurare della crisi economica e occupazionale ha prodotto, infatti, un aumento consistente del ricorso agli ammortizzatori sociali ed, in particolare, alla cassa integrazione guadagni straordinaria. Nel corso del 2011, e più esattamente fino al 30 novembre, in provincia di Mantova sono 56 le domande di CIGS decretate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) per aziende mantovane, per un totale di 2.429.619 ore di CIGS autorizzate dall'INPS con un coinvolgimento stimato di circa 1.168 lavoratori.

In base alle procedure previste dalla vigente normativa, nei casi in cui non sia l'azienda ad erogare l'anticipazione dell'indennità ai lavoratori, i tempi intercorrenti tra la collocazione dei lavoratori in CIGS con la sospensione del rapporto di lavoro e il primo pagamento delle competenze da parte dell'INPS, che avviene a seguito della decretazione ministeriale di concessione del beneficio, si allungano considerevolmente.

Nel 2011 i tempi di attesa per il percepimento dell'indennità di CIGS da parte dei lavoratori mantovani hanno registrato una media di 6/7 mesi con punte che arrivano fino a 10 mesi, con un conseguente aumento delle difficoltà economiche per i lavoratori e per le loro famiglie.

Allineandosi agli obiettivi contenuti nelle Intese sopra richiamate e sulla scorta di esperienze provinciali che hanno già ottenuto esiti favorevoli, Provincia di Mantova, Camera di Commercio, Organizzazioni Sindacali, in accordo con Istituti di credito locali e con le rappresentanze economiche, intendono sviluppare un progetto di Anticipazione Sociale al fine di sostenere prontamente il reddito di lavoratrici e lavoratori in CIGS durante il periodo di attesa dei tempi istruttori necessari, senza alcun aggravio di oneri per i destinatari.

Gli organi preposti di Camera di Commercio e Provincia hanno già stanziato € 100.000,00 ciascuno, per un totale complessivo di € 200.000,00, per la costituzione di un fondo a garanzia degli oneri bancari in riferimento all'anticipazione sociale del trattamento di CIGS da parte degli istituti bancari convenzionati.

Tutto ciò premesso:

Provincia di Mantova, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova, le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, gli Istituti di credito e le rappresentanze economiche firmatarie

Convengono che:

1. le situazioni di crisi rispetto alle quali è operativo il seguente protocollo sono riferite ai casi di Cassa Integrazione e Guadagni Straordinaria (infra: CIGS) richiesta da imprese ubicate/unità produttive in provincia di Mantova, coinvolte o meno in procedure concorsuali o in liquidazione, che hanno espressamente chiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS, previo accordo sindacale tra le parti;
2. destinatari del protocollo sono i lavoratori (uomini e donne) dipendenti di aziende ubicate in provincia di Mantova per i quali, a seguito di provvedimento ministeriale di autorizzazione all'utilizzo della CIGS, sia stata prevista la sospensione dal lavoro con riduzione dell'orario a zero ore, laddove non sia erogata dall'impresa alcuna anticipazione dell'indennità e il beneficio sia pagato direttamente al lavoratore. Gli istituti di credito aderenti potranno valutare l'applicazione dell'accordo anche ai casi di riduzione dell'orario maggiore o uguale al 50% dell'orario di lavoro, con relativa riparametrazione dell'indennità di cui al punto seguente.
3. Le banche aderenti, su richiesta del lavoratore, potranno concedere finanziamenti individuali fino a un importo massimo di euro 5.400 (cinquemilaquattrocento). L'importo anticipabile sarà pari all'80% della retribuzione mensile fino a un massimo di 900 euro (novecento) per rata e mai superiore alla rata erogata dall'INPS. La rata spetterà esclusivamente ai lavoratori sospesi in CIGS sino al pagamento da parte dell'INPS e per un periodo massimo di 6 mesi;
4. Il lavoratore dovrà presentare domanda presso una delle banche aderenti, corredandola della documentazione di cui agli allegati A e B nonché di quella in uso presso la banca cui si è rivolto. In riferimento all'eventuale apertura di apposito conto corrente e apertura di credito, qualora il lavoratore non intrattenga rapporti con una delle banche sottoscrittrici, gli istituti aderenti valuteranno la proposta di condizioni di assoluto favore, al fine di evitare aggravio di oneri in coerenza alla finalità e valenza sociale dell'iniziativa. E' facoltà delle banche fissare anticipatamente un plafond massimo dedicato a questo intervento (eventualmente ampliabile). Il dettaglio delle modalità di adesione da parte di ciascuno Istituto di credito è specificato nell'allegato 1 "Modalità di adesione degli istituti di credito aderenti al protocollo d'intesa in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione straordinaria nell'ambito della provincia di Mantova e relative condizioni economiche" che costituisce parte integrante del presente protocollo;
5. Provincia di Mantova e Camera di Commercio I.A.A. di Mantova rendono disponibile nell'ambito dell'iniziativa la somma di 200.000,00 euro (duecentomila), finalizzandola all'abbattimento degli oneri finanziari eventualmente richiesti dagli istituti di credito per le operazioni di anticipazione ai lavoratori degli assegni di CIGS. A tal fine, gli istituti di credito aderenti s'impegneranno a trasmettere all'ente camerale e alla Provincia idonea documentazione da cui si evinca in modo chiaro l'ammontare dei costi finanziari sottesi dalle anticipazioni prestate. Sarà cura degli enti promotori rimborsare entro 15 gg. gli istituti di credito.
6. L'apertura di conto corrente cessa con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità e, comunque, trascorsi sei mesi dall'avvio. Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di CIGS. In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria, ovvero del suo pagamento diretto, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo

Commento: CGIL chiede estensione anche alla CIGS in deroga

Commento: CGIL chiede a seguito di semplice richiesta e previo esame congiunto

Commento: CGIL chiede che siano comprese riduzioni $\geq 50\%$

all'anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro **60 giorni** dalla richiesta. In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca potrà richiedere l'importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro i successivi **30 giorni**. In caso di intervento del datore di lavoro quale responsabile in solido, l'intero debito refuso dal datore di lavoro costituirà anticipazione del trattamento economico complessivamente dovuto dal datore di lavoro al lavoratore stesso. Qualora l'iter di esame della domanda di CIGS sia ancora in atto, trascorsi ulteriori trenta giorni rispetto alla durata massima dell'anticipazione, su richiesta della Banca il lavoratore provvederà alla restituzione dell'importo dell'intero debito;

Commento: Confindustria chiede almeno 90 gg. dopo i 6 mesi

Commento: Come sopra

Commento: CGIL cancellerebbe questo capoverso

7. Le Banche garantiranno la copertura economica per il tempo di 6 mesi, mediamente intercorrente tra la collocazione dei dipendenti in cassa integrazione guadagni con la sospensione del rapporto di lavoro ed il primo pagamento delle competenze da parte dell'INPS, che interviene a seguito dell'approvazione del Decreto ministeriale e regionale di concessione del beneficio;
8. Ferma restando la coerenza alle finalità e alla valenza sociale dell'iniziativa, già richiamata al punto 4, è fatta salva la facoltà delle banche aderenti di definire autonomamente l'applicazione dello strumento, sia relativamente ai destinatari sia alle modalità operative, sia alle condizioni economiche, garantendo comunque condizioni di favore al fine di evitare aggravio di oneri per i destinatari. A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla Banca, il lavoratore si impegnerà a domiciliare, in via irrevocabile, presso la Banca che gli ha accordato il finanziamento, l'accredito delle somme che successivamente gli saranno erogate dall'INPS. A tal riguardo il lavoratore darà indicazione all'INPS del numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti e presenterà alla Banca la documentazione richiesta e specificata nell'allegato C, con particolare riferimento alla copia del modello SR-41. La Banca tratterà le somme fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili;
9. Le parti concordano, altresì, che il presente Protocollo possa essere esteso anche ad altre Banche successivamente alla data di firma, previa sottoscrizione del presente accordo, al fine di ampliare le possibilità di intervento nei confronti dei lavoratori interessati da situazioni di crisi;
10. Il presente Protocollo di intesa avrà validità per ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione salvo esaurimento delle risorse disponibili e si applica ai lavoratori già in CIGS alla data di sottoscrizione dell'intesa, per i quali non siano ancora intervenuti i pagamenti delle rate spettanti, o per i quali sarà decretata l'ammissione al beneficio dell'ammortizzatore sociale entro i 24 mesi dalla firma.
11. Copia del presente Protocollo sarà inviata per conoscenza alla Direzione dell' INPS di Mantova;
12. La documentazione prevista, l'allegato 1 "Modalità di adesione degli Istituti di credito aderenti al protocollo d'intesa in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione straordinaria, nell'ambito della provincia di Mantova e relative condizioni economiche" e la modulistica - allegato A, allegato B e allegato C - del presente Protocollo e ad esso allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso oltre agli allegati specifici per ciascun istituto di credito.

Commento: CGIL metterebbe "richiesta" al posto di "decretata"

13.

Commento: CGIL integrerebbe così: "Le parti concordano che le stesse condizioni pattuite per l'anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, può essere estesa anche per particolari casi di ritardo nel pagamento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. A questo riguardo le OO. SS segnaleranno al competente Assessore Provinciale alle politiche del Lavoro, casi di particolare rilevanza sociale che potranno rientrare nell'applicazione del presente accordo."

Spettabile
Banca
Filiale di

ALLEGATO A

Oggetto: comunicazione ai sensi del Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto **“Anticipazione Sociale in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga nell'ambito della Provincia di Mantova”**

Premesso che:

l'impresa con sede a, via n° che aderisce a / non aderisce ad alcuna delle associazioni datoriali stipulanti il Protocollo in oggetto, ha presentato all'Ente competente la richiesta di esame congiunto della situazione aziendale ai sensi dell'art. 2, D.P.R. '10 giugno 2000 n. 218;

- la procedura di consultazione attivata da tale richiesta ha dato luogo al processo di esame congiunto al termine del quale si è proceduto al ricorso della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per mesi a decorrere dal per n. lavoratori/ per tutti lavoratori in forza, con decorrenza alla data del
- l'impresa ha presentato in data all'Ente competente domanda di concessione del Trattamento straordinario di integrazione salariale, conformemente alle risultanze della procedura di consultazione sopra menzionata, con richiesta di pagamento diretto ex art. 2, comma 6 l. 223/91; alla data attuale non risulta/risulta essere stato emesso il Decreto di approvazione di detto intervento da parte dei competenti uffici del Ministero;
- tra i lavoratori sospesi con una riduzione dell'orario a ore per CIGS figura anche il nominativo del lavoratore pertanto, previa emissione del Decreto di approvazione dell'intervento straordinario di cui sopra, avrà diritto al trattamento integrativo di legge.

In relazione al Protocollo d'intesa in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazioni guadagni straordinaria, cui il Vostro Istituto ha aderito, IL SOTTOSCRITTO

Cognome Nome

Nato a

Residente a Via e numero

Telefono Codice Fiscale

Documento d'Identità Numero

rilasciato da

Dipendente dell'Azienda

con sede in Via e numero

in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria dal giorno.....

CHIEDE

l'erogazione dell'anticipazione del trattamento straordinario di cassa integrazione di cui al Protocollo in oggetto alle condizioni da Voi comunicate, e per la durata ivi stabilita (massimo sei mesi).

Il finanziamento si estingue con l'erogazione della CIGS da parte della Sede INPS competente, ovvero secondo le modalità definite nel Protocollo d'intesa stesso.

In fede

Firma del Lavoratore

Firma dell'Azienda per benessere

Spettabile
Banca
Filiale di

ALLEGATO B

In relazione alla richiesta di prestito di cui al **“Protocollo d’intesa in tema di anticipazione sociale dell’indennità di Cassa integrazione Guadagni Straordinaria, anche in deroga nell’ambito della Provincia di Mantova”**, il sottoscritto

Signor
nato a il

e residente a in Via n°

si dichiara direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nelle varie fasi della procedura e si impegna a fornire all’Azienda ed alla Banca tempestiva segnalazione di ogni situazione o evento che incide sul suo particolare “status lavorativo”, nonché a comunicare al proprio datore di lavoro l’accoglimento della richiesta di anticipazione.

Il sottoscritto con la presente si impegna irrevocabilmente ad autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell’anticipazione in oggetto, anche mediante la sottoscrizione del prospetto, con le proprie coordinate IBAN, per il pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie (modello INPS SR41) ed in essere a suo nome presso la Banca filiale di C/C n. e a produrre copia di tale modello alla Filiale della Banca che eroga il finanziamento.

Il sottoscritto autorizza la Banca a prelevare dal conto corrente sopra indicato una somma pari a quanto complessivamente dovuto in conseguenza dell’anticipazione, non appena sul conto stesso verranno accreditate le somme dovute dall’INPS a titolo di CIGS.

Qualora la domanda CIGS o la richiesta di pagamento diretto non sia stata accolta dall’Ente competente (INPS) e comunque trascorsi sei mesi dall’attivazione dell’anticipazione dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, il sottoscritto si impegna ad estinguere l’intero finanziamento citato entro **60 giorni**, unitamente all’azienda datrice di lavoro (**entro 90 giorni**), responsabile in solido in caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria ovvero del suo pagamento diretto.

A garanzia dell’adempimento dell’obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati, il sottoscritto dichiara di cedere alla Banca - nel rispetto ed ai sensi delle vigenti disposizioni - il credito vantato tempo per tempo nei confronti dell’INPS, autorizzando contestualmente ad ogni effetto conseguente la notifica di detta cessione all’INPS nella sua qualità di debitore ceduto.

Il sottoscritto si impegna inoltre a costituire in garanzia il trattamento di fine rapporto maturato e maturando non destinato a forme di previdenza complementare. A tal fine autorizza sin d’ora il datore di lavoro, che accetta, ad erogare un’anticipazione dello stesso ad estinzione del debito complessivo, trascorsi sei mesi dal suo avvio nei limiti di quanto maturato a titolo di TFR a tale data, con versamento sul conto corrente dedicato.

In fede

Firma del Lavoratore

Firma dell’Azienda per benessere

ALLEGATO C

Protocollo d'intesa in tema di anticipazione sociale dell'Indennità di Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria, anche in deroga nell'ambito della Provincia di Mantova

Elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell'anticipazione:

- 1) Copia documento d'identità;
- 2) Copia codice fiscale;
- 3) Copia Verbale esame congiunto in sede regionale/provinciale conclusosi con esito positivo relativo al ricorso alla CIGS (laddove esista);
- 4) Dichiarazione dell'azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda di CIGS all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto.
- 5) Copia dell'accredito irrevocabile in c/c dell'indennità CIGS (Mod. INPS SR41);
- 6) Copia ultima busta paga;
- 7) Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero;
- 8) in caso di lavoratore dipendente da Azienda non associata alle parti sottoscrittrici, dichiarazione del datore di lavoro di condividere, accettare ed aderire ai contenuti, criteri e strumenti previsti nel Protocollo.

Allegato 1

Allegato 1
Modalità di adesione degli istituti di credito aderenti al protocollo d'intesa in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione straordinaria nell'ambito della provincia di Mantova e relative condizioni economiche.

[illegible]